

CONVENZIONE PER LA DIFFUSIONE IN PUBBLICO DI FONOGRAMMI IN INTRATTENIMENTI IN CIRCOLI ARCI

tra

SCF - Consorzio Fonografici, con sede in 20145 Milano, Via Leone XIII, 14, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano n. 12925820156, in persona del suo presidente Saverio Lupica (nel seguito "SCF")

e

ARCI—Associazione Ricreativa e Culturale Italiana con sede in 00157 Roma, Via Monti di Pietralata, 16 in persona del suo Presidente Nazionale Dr. Paolo Beni (nel seguito "ARCI")

PREMESSO CHE

A) SCF è il consorzio di imprese maggiormente rappresentativo dei produttori fonografici operanti in Italia, istituito al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, apposito mandato; SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come infra definiti);

B) ARCI è un'associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di terzo settore italiano e internazionale, di promozione, senza fini di lucro, della cultura, della socialità e della solidarietà;

C) ai sensi dell'art. 73 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito "L.d.A."), chiunque utilizzi con scopo di lucro nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione Fonogrammi di titolarità dei produttori fonografici è tenuto a corrispondere loro un compenso; ai sensi del successivo art. 73bis stessa legge la previsione di cui sopra è estesa anche alle utilizzazioni senza scopo di lucro;

D) con il presente atto SCF e ARCI intendono concludere una Convenzione quadro (nel seguito la "Convenzione") - al fine di definire termini e condizioni applicative dei compensi di cui alla lettera C) della Premessa relativi agli Intrattenimenti, siano essi danzanti oppure senza ballo, organizzati dai Circoli aderenti ad ARCI (nel seguito "Circoli") nonché i criteri di corresponsione degli stessi attraverso uno specifico sistema tariffario.

Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue:

ART 1 – DEFINIZIONI

Nella Convenzione le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:
"Fonogramma" - indica qualunque fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia.

"Fissazione" – indica l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione e/o comunicazione mediante apposito dispositivo.

“Circolo” – indica un'associazione senza fini di lucro fra soggetti che, al fine di promuovere insieme attività culturali, ricreative e di solidarietà, aderiscono all'ARCI, che organizza nei propri locali Intrattenimenti danzanti o senza ballo;

“Intrattenimento danzante” - indica ciascuna giornata di apertura del Circolo durante la quale vengono utilizzati e comunicati al pubblico Fonogrammi facenti parte del Repertorio al fine di guidare ed accompagnare le performance di ballo dei partecipanti all'intrattenimento stesso;

“Intrattenimento senza ballo” - indica ciascuna giornata di apertura del Circolo durante la quale vengono utilizzati e comunicati al pubblico Fonogrammi facenti parte del Repertorio attraverso specifiche iniziative di animazione ed intrattenimento degli avventori mediante diffusione di Fonogrammi organizzati in palinsesti preordinati, solitamente ma non esclusivamente con l'ausilio delle prestazioni professionali di disc jockey e/o di personale all'uopo incaricato.

“Mandanti” - indica i soggetti, ivi inclusi i consorziati di SCF, titolari, in via originaria o derivativa, dei diritti di utilizzazione di cui alla lettera C) della Premessa relativi ai Fonogrammi, che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l'esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell'elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: www.scfitalia.it.

“Repertorio” - indica tutti i Fonogrammi i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF.

“Evento” – indica l'insieme degli Intrattenimenti danzanti o senza ballo che hanno svolgimento in ciascuna giornata di apertura - del Circolo.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Con il pagamento del Compenso indicato al successivo art. 3.1, i Circoli, in quanto soggetti responsabili dell'utilizzazione all'interno dei propri locali dei Fonogrammi, adempiono integralmente gli obblighi loro imposti dagli artt. 73 e 73bis L.d.A.

2.2 I Compensi indicati agli artt. 3 e 4 della Convenzione sono stabiliti in misura forfetaria e comprendono, con effetto liberatorio per i Circoli fin dal pagamento, anche il Compenso che spetterebbe sempre ex artt. 73 e 73bis L.d.A. a soggetti diversi da SCF o dai suoi Mandanti per l'utilizzo di fonogrammi che non fanno parte del Repertorio.

2.3 Ogni altro diritto di utilizzazione dei Fonogrammi facenti parte del Repertorio, diverso da quelli sopra indicati, è espressamente escluso dalla licenza concessa con la presente Convenzione. In particolare, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.4, è escluso dalla Convenzione il diritto di riprodurre i Fonogrammi ai sensi dell'art. 72, lett. a), L.d.A.

2.4 Sono esclusi dall'oggetto della Convenzione gli intrattenimenti, anche danzanti, nel corso dei quali non si faccia uso di dischi, di apparecchi analoghi e comunque di musica registrata, ma ci si si avvalga esclusivamente di orchestre, cantanti e/o di altri numeri di arte varia dal vivo.

ART. 3 – COMPENSO COMUNICAZIONE FONOGRAMMI

3.1 Compenso per Intrattenimenti danzanti

A) Per ciascun Intrattenimento danzante i Circoli corrisponderanno a SCF, nei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 6, il Compenso Unitario di cui alla lettera A) della Tabella Tariffaria allegata (all. n. 1 - di seguito “Tabella Tariffaria”), che è parte integrante della presente Convenzione.

La lettera A) dell'allegata Tabella Tariffaria declina i Compensi Unitari in funzione di classi di capienza e del numero di Intrattenimenti nell'anno solare.

SCF e ARCI si danno reciprocamente atto del fatto che i Compensi Unitari di cui alla Tabella Tariffaria sono stati determinati forfetariamente tenendo conto dell'eventuale concomitanza, nel corso dello stesso Evento, di intrattenimenti con Fonogrammi e con musica dal vivo.

Il Compenso è inclusivo delle utilizzazioni di musica d'ambiente eventualmente effettuate nell'ambito dell'Evento.

3.2 Compenso per Intrattenimenti senza ballo

Per ciascun Intrattenimento senza ballo organizzato nei locali dei Circoli questi ultimi corrisponderanno a SCF, nei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 6, il Compenso Unitario di cui alla lettera B) della Tabella Tariffaria che è parte integrante della presente Convenzione.

SCF e ARCI si danno reciprocamente atto del fatto che i Compensi Unitari di cui alla Tabella Tariffaria sono stati determinati forfetariamente tenendo conto dell'eventuale concomitanza, nel corso dello stesso Evento, di intrattenimenti con Fonogrammi e con musica dal vivo.

Il Compenso è inclusivo delle utilizzazioni di musica d'ambiente eventualmente effettuate nell'ambito dell'Evento.

3.3 Criteri di computo dei compensi

Al fine della applicazione delle tariffe ridotte previste dalla Tabella Tariffaria in relazione al numero di Intrattenimenti organizzati nell'anno solare non si tiene conto di eventuali mutamenti di gestione e/o di titolarità intervenuti nel corso dell'anno.

3.4 Aggiornamento dei Compensi

I compensi di cui agli artt. 3 e 4 della Convenzione verranno aggiornati di anno in anno, a partire dall'anno 2012, tenuto conto della variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati", riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

3.5 IVA

I Compensi di cui alla Tabella Tariffaria allegata sono pubblicati senza IVA e sono al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

ART. 4 – SCONTO ASSOCIATIVO

In ragione della collaborazione prestata da ARCI per la corretta applicazione della Convenzione, SCF riconosce ai Circoli uno Sconto Associativo del 15% (quindici per cento) da applicarsi sui Compensi Unitari di cui alla Tabella Tariffaria.

ART. 5 – ABBATTIMENTO TRANSITORIO

Al fine di agevolare l'adempimento da parte dei Circoli, per il solo anno solare 2011 è riconosciuto un ulteriore abbattimento del 10% (dieci per cento) da applicarsi al compenso netto da IVA dovuto al lordo dello sconto associativo.

L'abbattimento in questione cesserà di essere riconosciuto alla data del 31 dicembre 2011.

ART. 6 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2011

6.1 Per effetto degli accordi stipulati in essere con SIAE, quanto meno fino al 31 dicembre 2012, è intenzione di SCF affidare a suddetto Ente l'attività di riscossione dei compensi di cui agli artt. 3.1 e 3.2. Pertanto, previa comunicazione ufficiale di SCF, i Circoli provvederanno a versare a SIAE i compensi da essi dovuti a far data dal 1° gennaio 2011 nel mese successivo a quello di effettuazione degli Intrattenimenti stessi, in concomitanza con le scadenze di pagamento fissate da SIAE e/o concordate con detto Ente.

6.2 In caso di cessazione dell'efficacia dei menzionati accordi stipulati tra SCF e SIAE, i Circoli provvederanno a versare i compensi di cui alla presente Convenzione a SCF, secondo le modalità che verranno determinate ove ciò fosse necessario.

ART. 7 - GARANZIE

7.1. I Circoli saranno tenuti ad utilizzare i Fonogrammi facenti parte del Repertorio di titolarità dei Mandanti di SCF nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico-culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti di SCF medesimi.

7.2 I Circoli sollevaranno pertanto SCF ed i suoi Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto, derivanti da utilizzazioni diverse da quelle regolate con la Convenzione.

7.3 SCF garantisce che il Compenso Comunicazione Fonogrammi di cui all'art. 3 è comprensivo della quota dovuta agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi delle leggi attualmente vigenti, manlevando SCF ciascun Circolo in regola con il pagamento dei compensi dovuti da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo.

7.4 In considerazione di quanto stabilito alla lettera A della Premessa e all'art. 2.2., ed in particolare in considerazione del fatto che il Compenso Comunicazione Fonogrammi come sopra definito comprende anche i compensi che spetterebbero a soggetti diversi da SCF o dai suoi Mandanti per l'utilizzo di Fonogrammi di loro titolarità, SCF s'impegna a manlevare i Circoli in regola con il pagamento dei compensi dovuti da eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti riconosciuti con il pagamento dei compensi dianzi stabiliti ed al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati.

ART. 8 - DURATA

La Convenzione avrà validità ed efficacia a partire dal 1° Gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. In assenza di disdetta formulata entro il 30 settembre di ogni anno a far tempo dal 2013, si intende automaticamente rinnovata di anno in anno per l'anno successivo. ARCI e SCF concordano sin d'ora che, in mancanza di accordo entro il 31 dicembre dell'anno nel quale viene data disdetta della Convenzione, quest'ultima resterà in vigore per ulteriori dodici mesi al fine di consentire lo sviluppo e la finalizzazione di nuovi accordi. Decorso inutilmente detto ulteriore termine, SCF avrà facoltà di procedere liberamente ai sensi della normativa vigente.

ART. 9 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI – DEVOLUZIONE DI QUOTA DI INTROITI AD INIZIATIVE DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE E/O SOCIALE

SCF ed ARCI s'impegnano a collaborare al fine di dare la massima informazione al cd. "Terzo Settore" del contenuto e finalità della Convenzione. A tal fine, ARCI organizzerà incontri sul territorio con dirigenti e quadri dell'ARCI stessa, ai quali SCF parteciperà e fornirà la massima collaborazione.

Al fine di sottolineare il valore della Convenzione, con la quale s'intende tra l'altro diffondere la cultura della legalità nell'utilizzo dei prodotti culturali, SCF s'impegna a devolvere, entro il mese di febbraio successivo a ciascun anno di validità della Convenzione stessa, il 5% (cinque per cento) di quanto incassato per intrattenimenti nei Circoli in favore di iniziative di particolare valore culturale e/o sociale. Tali iniziative verranno segnalate da ARCI e la devoluzione avverrà d'intesa con SCF.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI / MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto sottoscritto dalla parte nei cui confronti la modifica stessa viene invocata.

ART. 11 – VARIE

SCF e ARCI si danno atto che ogni singola clausola della presente Convenzione è stata oggetto di specifica trattativa e pertanto gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione tra SCF e ARCI.

Si allega alla presente Convenzione il seguente documento:

Allegato 1: Tabella tariffaria

Roma, addì

SCF CONSORZIO FONOGRAFICI

Il Presidente

Saverio Lupica

ARCI

Il Presidente

Dr. Paolo Beni
